



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Piazza Castello, n. 95 - 35042 Camposampiero - ☎ 049/9315211- Fax 049/9315200
Codice fiscale 8000970280 - Partita I.V.A. 00686700287
PUBBLICATO IL 10/09/2012 PER 5 GIORNI
REGISTRATO AL N. 605 PER PUBBLICAZIONI
FINO AL 25/09/2012
AREA 1 - SEGRETERIA

Prot. n. 13654
Ordinanza n. 47 /2012

Camposampiero, Li

Camposampiero, 10 settembre 2012

MESSO COMUNALE

MISURE SANZIONATORIE PER LE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO

IL SINDACO

PREMESSO

- che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- che a causa dell'incuria dei proprietari/conduuttori di cani, il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali con conseguenti rischi per la salute del cittadino, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali bambini, ipovedenti e anziani, e con grave pregiudizio al pubblico decoro.

PRESO ATTO altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali dal suolo pubblico, in particolare dai marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, dalle aiuole e dai luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione e rendere scivoloso il camminamento, favorendo le cadute;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene e della sicurezza del suolo pubblico, il decoro dell'ambiente urbano, di ridurre il disagio dei frequentatori dei luoghi pubblici e al tempo stesso di tutelare la salute degli stessi animali e renderne sostenibile la convivenza nei centri urbani, valorizzandone la funzione di compagnia e di affezione;

CONSIDERATO che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e ciò anche attraverso il rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico;

VISTA la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"

VISTA la Legge Regionale 28.12.1993 n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" ed in particolare l'art. 18, comma 1, il quale obbliga i conduuttori di cani ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, provvedendo, in caso contrario, all'immediata pulizia del suolo imbrattato dagli animali;

VISTA l'Ordinanza in data 3 marzo 2009 emanata dal Ministro per il lavoro, della salute e delle politiche giovanili in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

VISTO il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la D.G.R.V. n. 272 del 06.02.2007 "Linee guida per la regolamentazione uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto.....";

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione dei Comuni del Camposampierese ed in particolare l'articolo 20 commi 3 e 7, che rispettivamente prevedono l'obbligo di detenere attrezzature per la raccolta delle deiezioni e che, in caso di violazione, si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 90 euro;

RITENUTO pertanto di sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduuttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni, quale sicuro presupposto dell'asportazione delle eventuali deiezioni canine;

VISTO l'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede il pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 ad euro 500,00 per la violazione di norme regolamentari o di ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di norma di legge o di regolamento;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

1. **RACCOGLIERE** immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, ai parchi pubblici, alle piste ciclabili) dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;
2. **ESSERE SEMPRE FORNITI**, nei casi di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, ai parchi pubblici, alle piste ciclabili), di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dal loro animali, quali sacchetti di carta o altre attrezzature necessarie.

E' FATTO OBBLIGO

- dopo aver alimentato cani vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico-sanitaria.

AVVERTE

- che, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali e civili, i trasgressori della presente ordinanza che non provvedano alla pulizia del luogo o che non siano forniti di idonea attrezzatura sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 90,00, ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione dei Comuni del Camposampierese e dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n.267/2000 Testo Unico Enti Locali. I trasgressori dei suddetti obblighi sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di 45,00 €, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.
- che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.

DISPONE

- Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle propri mansioni;
- La trasmissione della presente ordinanza a:
 1. Ufficio Territoriale del Governo di Padova
 2. Amministrazione Provinciale di Padova
 3. Comando Polizia locale presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese
 4. Comando Carabinieri di Camposampiero



Il Sindaco
Domenico Zanon